

CAPITOLATO

per l'individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla co-progettazione e successiva gestione di attività socio-educative innovative e sperimentali per la realizzazione, il consolidamento e lo sviluppo di interventi nell'ambito delle politiche giovanili - Periodo ottobre 2018 – giugno 2020 (anni scolastici 2018/19, 2019/20), con possibilità di rinnovo per i successivi due anni scolastici 2020/21 e 2021/22.

CIG 7552698B8C

ART. 1 – PREMESSA

1. Il Comune di Arese indice un'istruttoria pubblica rivolta ai soggetti del Terzo Settore che operano nell'ambito dei servizi e degli interventi socio-educativi a favore dei giovani, finalizzata ad acquisire proposte progettuali per la coprogettazione e cogestione di interventi innovativi e sperimentali, da realizzarsi sia all'interno della struttura comunale sito in viale Resegone 69, sia diffusi sul territorio.
2. Tale scelta si basa sul convincimento circa l'adeguatezza e l'efficacia rispetto all'oggetto di lavoro sociale (i giovani e la comunità) che lo strumento della coprogettazione ha dimostrato fin dalla prima sperimentazione avviata nell'anno scolastico 2014/15, seguita poi da un successivo triennio (2015/16, 2016/17, 2017/18) di utilizzo dello strumento; infatti la si riconosce concretamente come opportunità amministrativa e metodologica per sviluppare ulteriormente forme innovative nella gestione e promozione di servizi del territorio, fondate sulla condivisione delle responsabilità e delle competenze fra pubblico e terzo settore.

ART. 2 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1. Il presente capitolato indicante le linee guida per la coprogettazione nell'ambito delle Politiche Giovanili del comune di Arese, è conforme alle norme di cui alle seguenti leggi e disposizione:
 - a) la Legge 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", con particolare riferimento agli artt. 1, 5, 19;
 - b) l'art. 119 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";
 - c) l'art. 7 del DPCM del 30 marzo 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n.328*", nel quale si prevede da parte dei Comuni la possibilità di istruire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare per la realizzazione degli obiettivi, nonché da parte delle Regioni di adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento di dette istruttorie pubbliche;
 - d) il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. "*Codice dei contratti pubblici*"
 - e) il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "*Codice del Terzo Settore*";
 - f) la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso*";
 - g) la Legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 "*Governo della rete degli interventi e delle attività alla persona in ambito sociale e sociosanitario*", con particolare riferimento agli artt. 3, 18, 19, 20;
 - h) la D.G.R. n.1353 del 25/2/2011 "*Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità*";
 - i) l'Atto Dirigenziale della D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 12884 del 28/12/2011 "*Indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione tra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali*", con cui sono state

fornite indicazioni operative in ordine alla procedura di coprogettazione fra Comune e Soggetti del terzo settore per attività;

j) la delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016 *“Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”*.

2. Le finalità e gli obiettivi ivi declinati sono coerenti ai seguenti atti emanati da questa Amministrazione Comunale nell'ambito delle Politiche Giovanili:

a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 30.09.2017 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo agli esercizi 2018/2020, le cui note di aggiornamento sono state successivamente approvate con atti consiliari n. 100 del 21.12.2017, n. 9 del 13.02.2018, n. 37 del 24.04.2018 e n. 40 del 24.04.2018;

b) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21.12.2017 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione pluriennale 2018-2019-2020;

c) la deliberazione di Giunta Comunale n. 186 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2018-2019-2020, assegnando obiettivi e dotazioni finanziarie ai Responsabili.

ART. 3 - CONTESTO PROGETTUALE DI RIFERIMENTO

1. Il Comune di Arese con atto di Giunta Comunale n. 97 del 07/06/2018 ha confermato l'utilizzo della forma gestionale della coprogettazione con il Terzo Settore per la realizzazione e la gestione di progetti e interventi nell'ambito delle Politiche Giovanili per il periodo ottobre 2018 – giugno 2022, così come già anticipato in sede di approvazione del Bilancio Triennale vigente e del relativo Documento unico di Programmazione 2018-20.

2. Le esperienze precedenti hanno riconosciuto il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali all'interno del contesto cittadino, anche in coerenza con i macroobiettivi identificati nei Piani di Zona precedenti e vigenti.

3. Il presente capitolato fonda i propri contenuti sui seguenti elementi cardine:

a) Il Comune di Arese riconosce il particolare ruolo che i soggetti del Terzo Settore possono esercitare nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi alla persona, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendoli nei quattro momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi;

b) La coprogettazione si configura come strumento fondamentale per promuovere e integrare un livello di collaborazione fra i diversi attori del sistema al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni della persona e della comunità e come strumento potenzialmente capace di innovare anche le forme di rapporto più consolidate, poiché il soggetto del Terzo Settore che si trova a essere coinvolto nell'attuazione dei progetti viene a operare non più in termini di mero erogatore di servizi, ma assume un ruolo attivo sia in termini di investimento economico che progettuale attraverso un vero e proprio investimento sul piano delle idee e delle soluzioni operative;

c) La scelta di attivare una procedura di selezione rivolta in via preferenziale a soggetti del Terzo Settore è motivata dal riconoscimento del suo ruolo nello sviluppo della “comunità sociale” e nella sua potenziale capacità di contribuire alla realizzazione di un sistema integrato di servizi e interventi (in particolare nell'ambito socio-educativo). Nella logica sistemica il Terzo settore è anche soggetto in grado di interagire sul livello delle risorse umane ed economiche oltre che sul piano delle scelte programmatiche delle istituzioni pubbliche;

4. La scelta confermata per il prossimo quadriennio scolastico di avviare la collaborazione con soggetti del Terzo Settore attraverso lo strumento della co-progettazione è in linea con le esigenze di progettazione delle Politiche Giovanili che, oltre a rispondere ai principi di efficacia ed economicità, implicano la verifica e l'accertamento di indicatori adeguati che:

- a) garantiscano una valutazione degli obiettivi e dei risultati attesi al fine di giustificare l'effettiva opportunità di affidare a un soggetto terzo la gestione di un servizio pubblico,
- b) stabiliscano che l'affidamento del servizio a un soggetto del Terzo Settore garantisca l'identità e la natura "pubblica" del servizio la quale non dovrà essere alterata per effetto dell'affidamento, né riportata a qualsivoglia interesse particolare del soggetto affidatario né assoggettata a altri fini se non quelli per i quali il servizio è affidato,
- c) valutino la reale sussistenza delle capacità organizzative – tecniche, umane ed economiche - del soggetto affidatario, con riguardo anche alla partecipazione alla programmazione locale, considerandone e valutandone le vocazioni e le caratteristiche in una logica di sussidiarietà che favorisca l'affermazione e la crescita delle competenze,
- d) valutino l'economicità dell'affidamento in ragione della congruità delle risorse necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste, che non potranno essere superiori a quelle che l'ente pubblico impiegherebbe per intervenire direttamente con i medesimi risultati.

5. Il valore aggiunto sociale dell'esperienza di coprogettazione e cogestione precedenti (dall'anno 2014/15 fino all'anno 2017/18) è stato generato dal coinvolgimento e dalla valorizzazione di tutti i soggetti del territorio (pubblici e privato sociale) impegnati a vario titolo nell'ambito dell'educazione e formazione dei giovani, sulle seguenti tematiche:

- il contrasto e la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute e l'equilibrio globale della persona;
- la promozione delle competenze sociali attraverso la promozione della responsabilità sociale rivolta al gruppo dei pari e alla comunità;
- lo sviluppo di interventi e attività di formazione e di orientamento al futuro attraverso connessioni a sistemi di reti di lavoro e orientamento professionale e *co-working*;
- la programmazione e realizzazione di eventi e allestimenti creativi sul territorio rivolti ad alcuni luoghi sensibili della città.

Infatti nel corso del presente quadriennio, mediante l'utilizzo della progettazione partecipata e della cogestione sociale, sono state realizzate diverse e nuove attività socio-educative da parte dei soggetti attuatori della coprogettazione (costituitisi in ATI), così articolatesi:

- a) il progetto denominato "*Obiettivo Giovani*", realizzato nel periodo ottobre 2014/luglio 2015, che ha permesso di avviare partnership con le realtà sociali ed educative territoriali, tali da permettere la creazione di una rete territoriale "stabile", disposta a operare "per e con i giovani" (ad esempio: tavolo di consultazione sulle politiche giovanili, Consiglio dello Spazio giovanile, gruppi di lavoro per supervisione);
- b) il progetto denominato "*Cor.Rete Giovani*", realizzato nel periodo novembre 2015/ giugno 2018), che ha ampliato la gamma di proposte educative rivolte sia ai ragazzi che ai giovani per età omogenea (11-15 anni, 16-24 anni, 18-24 anni), grazie alle partnership creati nella prima edizione della coprogettazione; trattasi di attività/eventi, alcuni dei quali considerati parte integrante delle iniziative cittadine consolidate, che riguardano l'animazione del territorio (*Notte Bianca* e *Street Games*), integrazione con le scuole (*Diamo senso al tempo* - progettualità connessa al Bilancio Partecipativo I edizione), promozione a un uso responsabile e consapevole dei social network (avvio della *RadioWeb*, laboratori di informatica 3D, ecc.), promozione e sostegno della creatività in ambito artistico-musicale (gestione sala prove, concerti, laboratori di musica, laboratori di arti circensi, ecc.), organizzazione e gestione del

tempo libero (campi estate/invernali, ecc.), partecipazione al Piano Giovanile Territoriale (*Progetto Distr-Atti* – workshop creativi/officina dei talenti).

Sia nella fase di costruzione dell'oggetto progettuale che durante le fasi di realizzazione e monitoraggio delle attività socio-educative è stata coinvolta la rete dei soggetti pubblici e privati (profit/no-profit) che operano in ambito locale e territoriale, la cosiddetta “comunità educante”, nonché di alcune rappresentanze giovanili aresine.

6. Le sperimentazioni passate hanno promosso un cambiamento nella modalità di approcciare i giovani in un quadro più articolato di interventi messi in campo da tutti i soggetti del territorio e dunque anche verso una maggior responsabilizzazione della comunità educante nell'affrontare i propri problemi. L'avvio di interventi di rete con i soggetti del territorio ha permesso di sostenere una gestione coordinata delle attività, dentro e fuori lo spazio giovanile comunale, favorendo la ricomposizione dei diversi interventi e opportunità presenti sul territorio in tema di giovani. Attraverso la coprogettazione è stato possibile promuovere un sistema a rete gestito da una cabina di regia centrale che ha facilitato i collegamenti e le comunicazioni tra strutture, Enti e Istituzioni. E' da evidenziare inoltre che lo strumento della coprogettazione ha dimostrato la propria capacità in termini di economicità: la presenza della rete di partenariato ha permesso complessivamente una gestione virtuosa del sistema delle risorse, senza maggior aggravii di costi sull'Ente pubblico.

7. Dopo l'esperienza condotta negli ultimi 4 anni, l'aspettativa del Comune di Arese nei confronti della coprogettazione permane molteplice; le direzioni sono le seguenti:

- a) consolidamento dell'esperienza precedente ed innovazione organizzativa (parte integrante di ogni rete);
- b) sviluppo della capacità progettuale e di risposta dei servizi alla “questione giovanile”;
- c) tutela e miglioramento della qualità dell'offerta attraverso la ricomposizione di risorse e interventi (consolidamento della rete territoriale);
- d) economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi.

8. Viste le significative acquisizioni in termini di valore sociale e di positivi esiti quali/quantitativi delle precedenti esperienze di coprogettazione nell'ambito delle Politiche Giovanili, verificate non solo in sede di affidamento della gestione del servizio ma anche in fase realizzativa attraverso specifiche valutazioni dei risultati ottenuti, si avvia con il presente capitolato e i relativi documenti di gara, la fase di conferma e consolidamento di una metodologia di lavoro e di procedimento amministrativo che ha ottenuto ottimi risultati non solo sul piano delle finalità pedagogiche e sociali poste in essere ma anche sul piano della partecipazione della comunità locale alla definizione del proprio ruolo nel processo di crescita dei giovani (comunità educante).

ART. 4 – ORIENTAMENTI PER LA NUOVA COPROGETTAZIONE (OBIETTIVI, CONTENUTI, AZIONI, LUOGHI)

1. Il presente capitolato contiene le finalità, gli obiettivi, i contenuti, i tempi e le risorse della nuova coprogettazione che il Comune di Arese intende avviare con il Terzo Settore nell'ambito delle Politiche Giovanili per il periodo ottobre 2018-giugno 2022, secondo le seguenti linee guida progettuali:

- A) Oggetto della coprogettazione: costituiscono oggetto della coprogettazione i progetti che hanno come obiettivo la realizzazione sul territorio aresino di attività animative e socio-educative a carattere aggregativo tese a:
- a) promuovere benessere e socialità a favore di preadolescenti, adolescenti e giovani (11-24 anni);
 - b) valorizzare forme di protagonismo giovanile e di partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale della città, favorendo il radicamento dei ragazzi al territorio;
 - c) prevenire e contrastare forme di disagio e di esclusione sociale;

- B) Spazi e luoghi delle attività coprogettate e cogestite: l'Amministrazione Comunale, al fine di facilitare la realizzazione di tali interventi, individua nello spazio comunale sito in Via Resegone 69, il luogo privilegiato, ma non esclusivo, attorno e all'interno del quale/cui sviluppare le azioni rispondenti alle finalità sopra specificate, sono cioè auspiccate anche azioni diffuse sul territorio, tese a valorizzare gli spazi e i luoghi "abitati" e "attraversati" dai ragazzi areisini (parchi, piazze, centro civico, etc.);
- C) Finalità della coprogettazione: la coprogettazione attiva un processo progettuale volto a definire un quadro di azioni articolate, ma omogenee per obiettivi, nell'ambito delle Politiche Giovanili, da realizzare in partnership tra il Comune di Arese e il soggetto a questo scopo individuato, attraverso la messa a disposizione di risorse da parte del Comune e la compartecipazione da parte del soggetto attuatore della coprogettazione (cofinanziamento);
- D) Finalità di sistema delle proposte progettuali: le proposte dovranno essere articolate e rispettare le seguenti finalità di sistema:
- i) consolidamento e sviluppo dei processi innovativi che hanno caratterizzato le politiche giovanili comunali a partire dal 2014, tra cui la costruzione del nuovo profilo e della nuova identità dello spazio giovani comunale;
 - ii) consolidamento della rete della "comunità educante" territoriale, possibilmente in un'ottica di sviluppo di relazioni significative a favore dei giovani attraverso la coprogettazione di azioni tra e con attori del territorio, che a diverso titolo si occupano dell'educazione, della formazione e della promozione della socialità dei giovani (scuole secondarie di primo e secondo grado, comunità oratoriana e salesiana, associazioni sportive, musicali e culturali, la componente genitoriale, oltre che i soggetti istituzionali come i Servizi Sociali e quelli connessi alle politiche sportive, culturali e del tempo libero, del lavoro, gli educatori scolastici, l'ATS – dipartimento dipendenze, etc.);
 - iii) integrazione con le politiche sociali e giovanili attivate a livello d'ambito e consolidamento della rete territoriale sovra comunale, con particolare riferimento al progetto RICA (Rigenerare comunità e abitare – Bando Periferie 2016), specificamente alle sue azioni di rigenerazione dei legami di comunità e di accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro, e ai diversi progetti finanziabili o promossi da altri enti sovra comunali (Regione Lombardia e Città Metropolitana) nell'ambito della prevenzione e contrasto alle dipendenze, da un lato, e della promozione del lavoro giovanile, dall'altro;
 - iv) sviluppo della capacità progettuale in termini di articolazione di azioni, interventi e servizi in grado:
 - a) di rispondere ai bisogni aggregativi, formativi e creativi (attraverso ad esempio attività laboratoriali di varia natura) di preadolescenti e adolescenti, mettendo a disposizione attività "protette" di sperimentazione, incontro e ascolto, riducendo così anche i fattori di rischio (dipendenze dalle tecnologie, forme depressive e autolesioniste, disturbi alimentari, uso di sostanze, gioco d'azzardo...) e rafforzando i fattori protettivi e pro attivi per il "benessere" dei ragazzi;
 - b) di stimolare, accompagnare e sviluppare forme di partecipazione attiva e di protagonismo dei tanti giovani studenti e lavoratori over 18 (produzione di idee e progetti, organizzazione e gestione di eventi culturali, musicali, di socializzazione, peer education, educazione intergenerazionale, cura dei beni comuni...), dando la possibilità ai giovani di esprimere e portare i loro bisogni, il loro contributo e le loro proposte nelle attività sociali, ricreative e culturali della comunità locale, sostenendo il loro coinvolgimento, favorendo la co-progettazione delle iniziative e incoraggiando forme di corresponsabilità, attraverso anche il volontariato civico;
 - c) di

creare sinergie e costruire economie di scala con le diverse realtà che operano sul territorio (Afol, progetto Smart job e Generazione d'impresa di Oltreperimetri, movees.it, sportelli Informa Giovani dei comuni del circondario, reti imprenditoriali locali, adulti "esperti"...) al fine di sviluppare opportunità per i giovani per l'inserimento nel mondo del lavoro, con particolare attenzione al sistema dell'alternanza scuola-lavoro, all'accompagnamento all'auto-imprenditorialità giovanile e all'innovazione sociale, all'orientamento alle scelte professionali e alla ricerca attiva del lavoro, e alla formazione di tipo intergenerazionale e comunitaria che metta in relazione giovani studenti con professionisti, imprese e professori, nonché alla partecipazione ai nuovi spazi del lavoro, come i coworking e i fab lab in fase di sviluppo sul territorio (ad es. Lab Community a Rho e il futuro incubatore di impresa nell'area ex Alfa Romeo); **d**) di incentivare una più efficace comunicazione delle attività e iniziative, sia rafforzando ulteriormente il rapporto con le scuole e con tutti gli attori del territorio, sia stimolando la comunicazione dal basso nei circuiti comunicativi dei ragazzi; **e**) di perseguire economicità, efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi attraverso anche un ulteriore potenziamento dell'attività di fund raising, nelle sue diverse modalità (partecipazione a bandi ma anche a campagne di crowdfunding civico);

E) Vincoli progettuali e gestionali (analisi di contesto): nell'elaborazione delle proposte progettuali il soggetto interessato dovrà fare riferimento all'analisi del territorio, alle sue caratteristiche e alla situazione attuale dei servizi in esso presenti. La proposta progettuale trova reale fattibilità nell'ambito del contesto cittadino e territoriale, con garanzia di un impianto unitario per la gestione ed attuazione degli interventi e dei servizi.

F) Vincoli progettuali e gestionali (contesti sovracomunali, ambito territoriale, etc.): costituiscono vincoli progettuali e gestionali, quelli derivanti da Protocolli, Intese, Accordi di Programma, Convenzioni, etc., nonché intervenuti tra il Comune di Arese e altri soggetti, in quanto anche attraverso questi strumenti si realizzano gli orientamenti esplicitati nel presente atto, nell'ottica di migliorare ulteriormente la qualità dell'offerta attraverso la ricomposizione delle risorse, la loro capacità di collegamento e la valorizzazione in termini di efficienza del sistema; in particolare, è vincolante il riferimento al futuro Piano di Zona 2018/2020 dell'Ambito Rhodense, al progetto RICA (Rigenerare comunità e abitare – Bando Periferie 2016) e a futuri bandi indetti da enti sovra comunali per interventi sulle politiche giovanili;

2. Le proposte progettuali dovranno considerare tutti gli elementi sopra descritti e saranno valutate secondo le modalità e i criteri definiti nel disciplinare di gara.

ART. 5 – DURATA

1. I progetti dovranno avere la durata di anni scolastici 2 (due), ovvero durante il periodo ottobre 2018-giugno 2020 (anni scolastici 2018/19, 2019/20), con possibilità di rinnovo per i successivi due anni scolastici: 2020/21 e 2021/22 (di norma dal mese di settembre al mese giugno).

2. L'accordo di collaborazione (in forma pubblica) relativo alla coprogettazione per i servizi e gli interventi, da stipularsi in forma di atto pubblico tra il Comune di Arese e il soggetto selezionato, avrà decorrenza presumibilmente dall'ottobre 2018 con scadenza il 30 giugno 2020. Il rinnovo per i successivi due anni scolastici verrà assunto successivamente con apposito atto di determinazione dirigenziale a seguito puntuale verifica delle attività realizzate. A tal fine il Comune comunicherà, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, la propria disponibilità a rinnovare la coprogettazione per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 alle stesse condizioni contrattuali previgenti.

3. È tassativamente esclusa la modalità del tacito rinnovo.
4. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di procedere all'affidamento di servizi complementari e/o di ulteriori servizi analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, a procedura negoziata e senza necessità di ulteriore pubblicazione di bando, nei limiti di legge; in tal caso questi servizi saranno considerati estensione del presente appalto e sottoposti alle medesime condizioni.

ART. 6 - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE

1. I servizi e progetti oggetto della presente istruttoria devono essere svolti nel rispetto delle persone, dei fondamentali principi di tutela della privacy, nel sostegno alle necessità dell'individuo, concorrendo alla risposta ai bisogni da questo espressi.
2. Gli operatori devono essere adeguatamente preparati e costantemente aggiornati in materia socio-educativa- assistenziale, con comprovata esperienza curricolare, capaci di lavorare con il sistema dei Servizi (sociale, sanitario, scolastico, ecc) e la comunità locale.
3. Il personale deve tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità. Il Comune di Arese può richiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.
4. Deve essere evitata la rotazione dei singoli operatori, individuando strategie organizzative che garantiscano operatori in grado di perseguire obiettivi e risultati attesi e continuità degli interventi. Il soggetto selezionato è tenuto, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto collettivo di lavoro e della normativa previdenziale, assicurativa e infortunistica, assumendo completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti.
5. Sono a carico del soggetto selezionato tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione, e l'amministrazione del personale necessario al servizio.
6. Il soggetto selezionato, se cooperativa, si obbliga in applicazione della legge 142/2001 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica" con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore, a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiori ai minimi previsti per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 7 – SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. Per la realizzazione dei progetti i soggetti proponenti potranno utilizzare:
 - a) Spazio/i di propria proprietà o messo/i da loro a disposizione, il cui valore dovrà esclusivamente essere indicato quale cofinanziamento all'interno del quadro costi dell'offerta economica.
 - b) Spazi messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale:
 - dedicati in modo esclusivo alla realizzazione delle attività progettuali oggetto del presente capitolato di gara: Spazio Giovanile, sito in Arese, viale Resegone 69, con annessa sala musica, spazio giardino;

- altri eventuali spazi di proprietà comunale o luoghi pubblici, previa richiesta e autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale (es: centro civico comunale, suolo pubblico, parchi pubblici, etc..)

c) Sono da considerare a carico dell'Amministrazione Comunale per l'intera durata della coprogettazione i seguenti oneri per gli spazi messi a disposizione: la manutenzione degli impianti a servizio della struttura (termico, idrosanitari, elettrico) e della zona a verde pubblico (manutenzione verde), nonché le utenze: energia, calore, acqua.

2. Si precisa inoltre che fino al mese di giugno 2019, e salvo eventuali proroghe progettuali, presso la sede del centro giovanile comunale, sito in viale Resegone 69, avrà sede la **WEB RADIO**, attività di espressività giovanile avviata con le precedenti coprogettazioni e successivamente grazie al progetto "Arese: la città dei promotori culturali", finanziato da Fondazione Cariplo fino al suddetto periodo, la cui gestione è garantita da un partenariato costituito da Barabba's Clowns (capofila), Comune di Arese, Fondazione La Nuova Musica e Punto Groove. Pertanto il soggetto selezionato dovrà organizzare e gestire le proprie attività in sinergia con quelle previste dalla gestione della WEB RADIO, tenuto conto dei tempi e degli spazi richiesti per il suo funzionamento e trasmissione.

ART. 8 - STRUMENTI E MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

1. Il soggetto selezionato dovrà mettere a disposizione, con propri oneri a carico, ogni materiale, attrezzatura, arredo, strumentazioni e quant'altro utile e necessario per la realizzazione dei progetti proposti in sede di offerta.
2. All'interno della proposta progettuale ogni partecipante dovrà indicare l'elenco di dette materiali e strumenti, nonché il valore complessivo degli stessi.

ART. 9 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

1. In sede di sopralluogo obbligatorio, così come indicato nel disciplinare di gara, ogni partecipante alla manifestazioni di interesse potrà prendere visione e constatare lo stato effettivo e di fatto dei luoghi, degli spazi e di quanto ivi contenuto, nonché acquisire tutti gli elementi necessari per la formulazione della propria offerta.

ART. 10 - DIMENSIONI ECONOMICHE DELLA COPROGETTAZIONE

1. Le risorse stimate per la coprogettazione, l'organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi dell'area giovanile di cui al presente avviso pubblico messe a disposizione dal Comune di Arese, a titolo di compensazione degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi oggetto della presente coprogettazione per il periodo ottobre 2018-giugno 2022 (comprensivo del rinnovo), sono pari ad un massimo di Euro **200.004,00= (duecentomilaquattro/00)**, al lordo di ogni onere, comprensivo di IVA se e in quanto dovuta (**al netto di IVA Euro 190.480,00=**);
2. Le quote di finanziamento pubblico di cui al punto 1) rappresentano le risorse che il Comune di Arese mette a disposizione quale importo massimo concedibile per la gestione in partnership dei servizi e interventi oggetto di coprogettazione e costituiscono concessione di collaborazione pubblica per consentire al partner selezionato un'adeguata e sostenibile partecipazione, priva di scopi di lucro o profitto, alla funzione sociale.

3. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, le risorse comunali saranno erogate, alle condizioni e con le modalità stabilite solo a titolo di copertura dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale selezionato per la sua partecipazione alla realizzazione dei servizi e degli interventi coprogettati. Il finanziamento pubblico, a consuntivo, potrà subire (e il partner sarà tenuto alla restituzione di quanto eventualmente percepito in più) le riduzioni corrispondenti alle minori risorse economiche, organizzative o finanziarie che il partner progettuale si era impegnato, con il contratto di collaborazione, a mettere a disposizione.
4. I partecipanti alla manifestazione di interesse devono prevedere una quota di cofinanziamento pari ad Euro 10.000,00=; tale quota è intesa come cofinanziamento da integrare alle risorse comunali messe a disposizione in termini di risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) oppure non monetarie aggiuntive (beni materiali e strumentali, risorse professionali, attività e prestazioni aggiuntive, etc.) rispetto alle risorse comunali.
5. In sede di valutazione dell'offerta economica, sarà valutata la proposta di una quota di cofinanziamento maggiore rispetto a quella richiesta al succitato punto 4.
6. Il budget spettante al soggetto attuatore selezionato (comprensivo di IVA, se e in quanto dovuta) sarà quello risultante dalla procedura selettiva e copre tutti i costi delle progettualità oggetto del presente capitolato.
7. L'attività non comporta rischi di interferenza (ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e dalla Determinazione n°3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture) pertanto non sono dovuti oneri per la sicurezza.

ART. 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO COMUNALE

Le risorse economiche messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale pari ad Euro 200.004,00= al lordo di ogni onere, saranno liquidate in tre rate annuali (entro mese di dicembre, di aprile, di luglio), previa trasmissione da parte del partner individuato di regolare documento fiscale a norma di Legge, con allegata rendicontazione dell'attività svolta durante il periodo di riferimento e relative spese sostenute.

Art. 12 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA

Il soggetto selezionato si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente capitolato anche nelle more della stipula del atto pubblico di coprogettazione stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché quest'ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal presente capitolato di gara.

Art. 13 - SOGGETTI AMMESSI ALLA CO PROGETTAZIONE

1. Sono ammessi alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati a operare con e per il Comune di Arese per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi indicati nel presente capitolato.
2. Si intendono soggetti del Terzo Settore gli organismi con varia configurazione giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000, dall'art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, dalla L.R. n. 1 del 14

febbraio 2008 e dall'art. 3.3 del documento allegato alla DGR n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 "Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità".

Art. 14 - PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le modalità di presentazione delle proposte e delle relative offerte saranno indicate nel bando di selezione. La documentazione da presentare per la partecipazione, dettagliata nel relativo bando, dovrà comprendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti da parte dei soggetti partecipanti.

Art. 15 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

La selezione sarà espletata con valutazione specifica inerente sia la proposta tecnica sia la proposta economica relativa alla gestione delle progettualità, oggetto del presente capitolato, e verrà effettuata sulla base di criteri oggettivi e trasparenti. Le modalità di selezione, i criteri e l'assegnazione dei punteggi sono indicati nel bando pubblico.

ART. 16 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Il soggetto selezionato (i soggetti selezionati) è responsabile, senza riserve ed eccezioni, dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, a cose o persone (compresi i dipendenti) nel corso dello svolgimento dell'attività per fatto proprio o del personale addetto.
2. Il soggetto selezionato dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi che copra ogni rischio (materiale, morale, esistenziale e biologico) secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
 - massimale non inferiore a € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00=) per sinistro;
 - massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per persona;
 - massimale non inferiore a € 3.000.000,00= (tremilioni /00=) per animali o cose.
3. Copia della suddetta polizza dovrà essere consegnata in sede di sottoscrizione della convenzione. L'aggiudicatario, prima della stipula dell'atto pubblico contrattuale, dovrà costituire un deposito cauzionale pari al 10% del compenso complessivo previsto per la gestione delle attività. A conclusione del servizio. Il deposito cauzionale che potrà essere anche essere costituito da apposita polizza fideiussoria bancaria/assicurativa verrà restituito, dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi previsti dalla convenzione.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione ed alla registrazione della convenzione, imposte, tasse e diritti relativi, nessuna esclusa o eccettuata, sono a totale carico dell'aggiudicatario. L'importo presunto ammonta ad Euro 2.000,00=.

ART. 18 - PENALITA'

1. In caso di violazione in tutto o in parte delle norme del presente Capitolato, verrà applicata una penale di €200,00 per ciascuna delle seguenti infrazioni:
 - I. per ogni inosservanza di orari, accessi, attività rispetto a quanto concordato con il Comune di Arese
 - II. per mancata sostituzione del personale assente;

- III. per violazioni agli adempimenti del presente capitolato di gara, del contratto e dell'offerta progettuale presentata.
2. Resta salvo il risarcimento degli ulteriori danni.
3. Il Responsabile dell'Area Servizi alla Persona farà pervenire per iscritto all'aggiudicatario le osservazioni e le contestazioni; se entro tre giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controprova probante, l'Amministrazione Comunale applicherà la penale suindicata.
4. Si procederà al recupero delle penalità, da parte dell'Amministrazione Comunale, mediante trattenuta sul primo pagamento utile dei corrispettivi dovuti al soggetto attuttore selezionato.
5. Nel caso di applicazioni di penali per più di tre volte in un anno, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in essere.
6. L'applicazione della penalità è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

ART. 19 – RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione della convenzione con preavviso di 30 gg. nei seguenti casi:
 - I. nel caso di cui al punto 5, del succitato art. 15
 - II. nel caso di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
 - III. nel caso di cessione di convenzione
 - IV. nel caso di abbandono del contratto, anche parzialmente, salvo che per cause di forza maggiore.

ART. 20 – CONTROVERSIE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 21 - TUTELA DELLA SICUREZZA

All'atto della stipula della convenzione il soggetto attuttore selezionato deve inviare al Comune il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti di cui al Dlgs 81/2008, nonché comunicare tutti gli atti e i comportamenti adottati in applicazione al succitato decreto legislativo e adottare gli opportuni accorgimenti e dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi del Regolamento EU sulla Privacy 2016/679 i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dal Comune di Arese esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura selettiva e per la successiva stipula e gestione della convenzione.
2. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Arese.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è: Dott.ssa Stella Berton, tel 02.93527517 - e-mail:
stella.berton@comune.arese.mi.it

Arese, giugno 2018

LA RESPONSABILE
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Stella Berton